Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale CAV PP

Direttive della CAV PP	**D – 01/2014**	italiano

Abilitazione degli amministratori patrimoniali nella previdenza professionale

Edizione del: 20 febbraio 2014
Ultima modifica: prima edizione

Indice

1 Campo d’applicazione 3
1.1 Amministratori patrimoniali ... 3
1.2 Persone che non necessitano di abilitazione ... 3

2 Requisiti per l’abilitazione quale amministratore patrimoniale 4
2.1 Requisiti generali ... 4
2.1.1 Rispetto delle prescrizioni giuridiche nonché delle direttive e delle comunicazioni della CAV PP ... 4
2.1.2 Organizzazione interna ... 4
2.1.3 Contratti di gestione patrimoniale e procure ... 5
2.1.4 Attestazione di un perito revisore ... 6
2.2 Requisiti personali e tecnici ... 6
2.2.1 Persone interessate ... 6
2.2.2 Requisiti personali ... 6
2.2.3 Requisiti tecnici ... 6

3 Procedura 7
3.1 Richiesta di abilitazione ... 7
3.2 Decisione della CAV PP ... 7
3.3 Comunicazione di eventuali cambiamenti ... 7
3.4 Verifica dei requisiti per l’abilitazione da parte della CAV PP ... 7
3.5 Revoca dell’abilitazione ... 7

4 Entrata in vigore 7

5 Commento 8
5.1 Capitolo 1.1 Amministratori patrimoniali ... 8
5.2 Capitolo 1.2 Persone che non necessitano di abilitazione ... 8
5.3 Capitolo 2.1.4 Attestazione di un perito revisore ... 9
5.4 Capitolo 2.2.1 Persone interessate ... 9
5.5 Capitolo 2.2.2 Requisiti personali ... 9
5.6 Capitolo 3.1 Richiesta di abilitazione ... 9
5.7 Capitolo 3.3 Comunicazione di eventuali cambiamenti ... 9
5.8 Capitolo 3.4 Verifica dei requisiti per l’abilitazione da parte della CAV PP ... 10
5.9 Capitolo 3.5 Revoca dell’abilitazione ... 10

La Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP),
visti l'articolo 51b della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP; RS 831.40), l'articolo 48f capoverso 5 dell'ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2; RS 831.441.1) e l'articolo 9 capoverso 1 lettera i dell'ordinanza del 22 giugno 2011 concernente la vigilanza nella previdenza professionale (OPP 1; RS 831.435.1),
emana le seguenti direttive:

Premessa

L'articolo 48*f* capoverso 5 OPP 2 non prevede una vigilanza costante da parte della Commissione di alta vigilanza, ma unicamente una verifica della garanzia di irreprensibilità, poiché non sussiste alcuna base legale per una vigilanza continua. Considerando l'importanza dell'amministrazione del patrimonio nel sistema di capitalizzazione, sarebbe tuttavia oggettivamente giustificato creare una tale base. Trovare una soluzione in tal senso è anche uno degli obiettivi fissati nel quadro del progetto della legge sui servizi finanziari (LFS; v. decreto federale del 28 marzo 2012). La precisazione dell'articolo 48*f* OPP 2 va pertanto considerata una soluzione transitoria, in attesa che gli amministratori patrimoniali siano sottoposti alla vigilanza costante della FINMA[1].

1 Campo d'applicazione

1.1 Amministratori patrimoniali

Le presenti direttive si applicano alle persone giuridiche e alle società di persone che esercitano o intendono esercitare in futuro un'attività in qualità di amministratori patrimoniali nella previdenza professionale.

Per «amministratore patrimoniale nella previdenza professionale» si intende un soggetto che ha concluso con un istituto della previdenza professionale un contratto di gestione patrimoniale, in base al quale è autorizzato per procura a investire autonomamente (con mandato discrezionale) fondi previdenziali. Rientrano in questa categoria anche i gestori di portafogli immobiliari che hanno concluso con un istituto della previdenza professionale un contratto di gestione patrimoniale con una procura per procedere autonomamente all'acquisto e alla vendita di immobili.

Non sono invece considerati amministratori patrimoniali i soggetti che esercitano un'attività di mera consulenza, quelli che si occupano della gestione e della manutenzione degli immobili di un istituto della previdenza professionale (amministratori di immobili o gestori immobiliari) né quelli che fungono da intermediari per l'acquisto o la vendita di immobili per conto di istituti della previdenza professionale (esperti in commercializzazione immobiliare o mediatori immobiliari).

1.2 Persone che non necessitano di abilitazione

Le persone e le istituzioni che possono essere incaricate di investire e amministrare il patrimonio, in virtù dell'articolo 48*f* capoverso 4 OPP 2 o che sono abilitate in virtù dell'articolo 48*f* capoverso 6 OPP 2, non hanno bisogno di essere abilitate conformemente alle presenti direttive.

Non necessitano di abilitazione, secondo le presenti direttive, nemmeno le persone legate da un rapporto di lavoro all'istituto della previdenza professionale di cui amministrano il patrimonio.

[1] http://www.bsv.admin.ch/aktuell/medien/00120/index.html?lang=it&msg-id=48799

2 Requisiti per l’abilitazione quale amministratore patrimoniale

2.1 Requisiti generali

2.1.1 Rispetto delle prescrizioni giuridiche nonché delle direttive e delle comunicazioni della CAV PP

Nell’esercizio della loro attività, gli amministratori patrimoniali nella previdenza professionale devono rispettare le prescrizioni giuridiche – in particolare quelle inerenti alla previdenza professionale – nonché le direttive e le comunicazioni della CAV PP.

2.1.2 Organizzazione interna

In generale

a) L’organizzazione dell’amministratore patrimoniale per la gestione di fondi previdenziali deve essere commisurata all’entità della sua attività e ai rischi affidatigli (patrimoni amministrati, strategie d’investimento attuate e prodotti scelti). L’impresa deve essere finanziariamente sana.

b) Le persone autorizzate a firmare per conto dell’amministratore patrimoniale devono farlo con firma collettiva a due. Salvo gli ordini emessi nel quadro di contratti scritti di gestione patrimoniale in virtù di una procura speciale oppure effettuati tramite mezzi tecnici d’identificazione da parte di persone appositamente designate e sottoposte a una sorveglianza adeguata.

c) L’amministratore di patrimoni di previdenza deve adottare le misure necessarie per garantire la fornitura costante dei suoi servizi agli istituti di previdenza. Se non dispone internamente di un rappresentante che soddisfi i requisiti previsti, deve garantire la prosecuzione della gestione di fondi previdenziali rivolgendosi a un altro amministratore patrimoniale abilitato in virtù dell’articolo 48*f* capoversi 4 e 5 OPP 2. L’amministratore patrimoniale deve informare gli istituti di previdenza delle misure adottate.

Delega

d) Gli amministratori di patrimoni di previdenza non possono delegare compiti di gestione patrimoniale e di gestione dei rischi ad altre imprese i cui interessi possono essere in conflitto con quelli dell’istituto di previdenza.

e) Qualora tali compiti vengano delegati, occorre che questo sia espressamente previsto nel contratto scritto di gestione patrimoniale. Le persone delegate a tal fine devono essere abilitate all’amministrazione di patrimoni di previdenza in virtù dell’articolo 48*f* capoversi 4 e 5 OPP 2.

Verifica del rispetto delle strategie d’investimento

f) L’amministratore di patrimoni di previdenza deve verificare e garantire che gli investimenti effettuati siano conformi alle prescrizioni d’investimento convenute nel contratto di gestione patrimoniale (p. es. obiettivi, investimenti ammessi e limiti d’investimento). Provvede inoltre a garantire un’equa ripartizione dei rischi; in caso di mandati parziali (p. es. azioni svizzere) garantisce un’equa ripartizione dei rischi nel quadro del loro focus d’investimento.

Conflitti d'interesse

g) L'amministratore di patrimoni di previdenza deve rilevare i conflitti d'interesse esistenti nella sua impresa e adottare misure adeguate per eliminarli o evitarne l'insorgenza.

Parità di trattamento dei committenti

h) Nell'investire i patrimoni dei clienti, l'amministratore di patrimoni di previdenza è tenuto a trattare in modo identico i committenti che presentano la stessa situazione. Questo vale in particolare per l'esecuzione di ordini collettivi per diversi committenti e per la sottoscrizione di nuovi titoli. Se l'amministratore di patrimoni di previdenza impartisce ordini collettivi per diversi committenti a banche o commercianti di valori mobiliari, deve preventivamente stabilire a livello interno la ripartizione tra i singoli patrimoni di previdenza e documentarla adeguatamente.

Affari per conto proprio

i) L'amministratore di patrimoni di previdenza emana direttive adeguate per garantire il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 48*j* OPP 2 per quanto concerne gli affari per conto proprio della sua impresa e dei suoi dipendenti che sono a conoscenza di transazioni previste o già effettuate per conto di clienti.

2.1.3 Contratti di gestione patrimoniale e procure

In generale

j) I contratti di gestione patrimoniale devono soddisfare i requisiti previsti dalla Circolare 2009/1 «Regole quadro per la gestione patrimoniale» dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA)[2] (cap. III lett. A).

k) L'amministratore di patrimoni di previdenza gestisce patrimoni di previdenza depositati presso una banca sulla base di una procura limitata alle operazioni ammesse nel quadro di tale amministrazione. L'accesso ai valori patrimoniali deve essere escluso.

Remunerazione

l) La remunerazione dell'amministratore patrimoniale per i suoi servizi deve essere convenuta in forma scritta con il committente. Essa può variare in funzione dell'entità dei valori patrimoniali affidatigli e del carico di lavoro richiesto a tal fine. Le modalità di calcolo della remunerazione devono essere definite chiaramente e inequivocabilmente.

m) L'amministratore patrimoniale conviene con gli istituti di previdenza, nel contratto di gestione patrimoniale, che tutti i vantaggi – di natura finanziaria e non – ottenuti in relazione diretta o indiretta con l'esercizio della sua attività per l'istituto saranno ceduti all'istituto stesso.

n) Se nell'investimento di patrimoni di previdenza l'amministratore patrimoniale fa ricorso a investimenti collettivi di capitale da lui gestiti, occorre prevedere nel contratto di amministrazione patrimoniale le disposizioni necessarie per evitare una doppia remunerazione per le stesse prestazioni.

[2] http://www.finma.ch

Prescrizioni in materia di integrità e lealtà secondo l'OPP 2

o) Il contratto di gestione patrimoniale deve prevedere espressamente il rispetto delle prescrizioni in materia di integrità e lealtà di cui agli articoli 48*h* e 48*j*–48*l* OPP 2.

2.1.4 Attestazione di un perito revisore

Un perito revisore abilitato conformemente alle prescrizioni della legge del 16 dicembre 2005 sui revisori (RS *221.302*) attesta in un rapporto che:

a) l'organizzazione interna della richiedente soddisfa i requisiti di cui al capitolo 2.1.2;

b) i contratti di gestione patrimoniale conclusi e le procure conferite soddisfano i requisiti di cui al capitolo 2.1.3.

2.2 Requisiti personali e tecnici

2.2.1 Persone interessate

I requisiti personali per l'abilitazione devono essere soddisfatti dalle persone seguenti:

- i membri dell'organo superiore di direzione o amministrazione (p. es., per una società anonima, i membri del consiglio d'amministrazione);
- i membri della direzione;
- altre persone con funzione decisionale in materia di investimenti.

I requisiti tecnici per l'abilitazione devono essere soddisfatti da tutte le persone che hanno una funzione decisionale in materia di investimenti o collaborano all'attuazione di decisioni in materia di investimenti con funzioni di responsabilità.

2.2.2 Requisiti personali

Le persone di cui al capitolo 2.2.1 devono godere di una buona reputazione e garantire un'attività irreprensibile (art. 51*b* LPP).

La garanzia di irreprensibilità è verificata in particolare in base agli estratti attuali del casellario giudiziale e del registro delle esecuzioni nonché alle dichiarazioni su procedimenti giudiziari, civili e amministrativi conclusi o pendenti. A tal fine, la CAV PP si fonda sulla prassi e sulla giurisprudenza pertinente.

2.2.3 Requisiti tecnici

L'abilitazione quale amministratore patrimoniale nella previdenza professionale presuppone una qualifica professionale che risponda alle esigenze della gestione di patrimoni e un'esperienza pratica di almeno cinque anni nell'amministrazione di patrimoni per conto di terzi.

3 Procedura

3.1 Richiesta di abilitazione

I soggetti che desiderano essere abilitati quali amministratori patrimoniali devono inoltrare una richiesta alla CAV PP mediante il modulo ufficiale, fornendo tutte le indicazioni richieste e allegando la necessaria documentazione.

3.2 Decisione della CAV PP

La CAV PP emana una decisione in merito alla concessione dell'abilitazione. L'abilitazione è valida tre anni dal passaggio in giudicato della decisione. Dopo il passaggio in giudicato, i soggetti abilitati sono iscritti nell'elenco degli amministratori patrimoniali nella previdenza professionale, pubblicato su Internet. Per la decisione sull'abilitazione la CAV PP riscuote un emolumento secondo l'articolo 9 capoverso 1 lettera i OPP 1.

3.3 Comunicazione di eventuali cambiamenti

I soggetti abilitati devono comunicare senza indugio alla CAV PP tutti i cambiamenti riguardanti i requisiti per l'abilitazione o i propri dati contenuti nell'elenco pubblicato.

3.4 Verifica dei requisiti per l'abilitazione da parte della CAV PP

La CAV PP può verificare in qualsiasi momento se un amministratore patrimoniale nella previdenza professionale soddisfi ancora i requisiti per l'abilitazione.

3.5 Revoca dell'abilitazione

Se i requisiti per l'abilitazione non sono più soddisfatti, la CAV PP revoca l'abilitazione. La decisione è notificata e, dopo il suo passaggio in giudicato o in caso di revoca dell'effetto sospensivo di un ricorso, il soggetto interessato viene radiato dall'elenco.

4 Entrata in vigore

Le presenti direttive entrano in vigore il 20 febbraio 2014.

20 febbraio 2014

Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale CAV PP

Il presidente, Pierre Triponez

Il direttore, Manfred Hüsler

5 Commento

5.1 Capitolo 1.1 Amministratori patrimoniali

Le direttive si applicano agli amministratori di fondi degli istituti di previdenza e degli istituti dediti alla previdenza professionale. Rientrano nel campo d'applicazione gli istituti seguenti: istituti di previdenza registrati e non registrati, fondi di beneficienza, fondazioni di libero passaggio, fondazioni del pilastro 3a e fondazioni d'investimento. Tuttavia, se disposizioni speciali prevedono un'eccezione, le direttive non sono applicabili. Di conseguenza, ad esempio, la CAV PP non rilascia abilitazioni per l'amministrazione di patrimoni delle fondazioni di libero passaggio; l'investimento di tali patrimoni è infatti disciplinato dall'articolo 19*a* dell'ordinanza del 3 ottobre 1994 sul libero passaggio (OLP; RS *831.425*) e può essere effettuato solo da operatori soggetti alla vigilanza della FINMA (v. art. 19*a* cpv. 3 lett. b e c OLP).

I soggetti che esercitano un'attività di mera consulenza non sono considerati amministratori patrimoniali ai sensi delle presenti direttive e non necessitano dunque dell'abilitazione da parte della CAV PP. Vi è attività di mera consulenza quando gli organi preposti dell'istituto della previdenza professionale adottano autonomamente decisioni in materia di investimenti, a prescindere dalle raccomandazioni del consulente, che quindi non ha alcuna procura per investire autonomamente (con mandato discrezionale) patrimoni di previdenza.

L'abilitazione quali amministratori patrimoniali è rilasciata solo a persone giuridiche e società di persone, ma non a ditte individuali.

5.2 Capitolo 1.2 Persone che non necessitano di abilitazione

1° paragrafo
L'articolo 48*f* capoverso 4 OPP 2 definisce quali persone ed istituzioni esterne possono essere per principio incaricate di amministrare il patrimonio. Di conseguenza, le persone e le istituzioni elencate alle lettere a–h possono operare senza essere abilitate dalla CAV PP secondo l'articolo 48*f* capoverso 5 OPP 2. Non è possibile assoggettarsi volontariamente alla vigilanza della CAV PP. Di norma, le persone e le istituzioni non menzionate all'articolo 48*f* capoverso 4 lettere a–h OPP 2 non possono esercitare alcuna attività di gestione del patrimonio per istituti di previdenza e istituti dediti alla previdenza professionale. L'articolo 48*f* capoverso 6 OPP 2 enumera le persone e le istituzioni che per principio necessiterebbero di un'abilitazione della CAV PP, ma che quest'ultima esonera esplicitamente da tale obbligo.

Gli intermediari finanziari attivi all'estero, di cui all'articolo 48*f* capoverso 4 lettera h OPP 2 che non sono sottoposti né alla vigilanza di un'autorità di vigilanza estera né a quella della FINMA in Svizzera, sono tenuti a richiedere un'abilitazione della CAV PP.

Gli intermediari finanziari che operano in qualità di distributori secondo l'articolo 13 capoverso 2 lettera g della legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi (LICol; RS *951.31*) non sono esonerati dall'obbligo di ottenere un'abilitazione della CAV PP.

2° paragrafo
Le persone legate da un rapporto di lavoro all'istituto della previdenza professionale non sono considerate persone esterne ai sensi dell'articolo 48*f* capoverso 4 OPP 2 e non necessitano pertanto di essere abilitate dalla CAV PP.

5.3 Capitolo 2.1.4 Attestazione di un perito revisore

Le richiedenti devono inoltrare alla CAV PP, oltre a tutta la documentazione necessaria (v. cap. 5.6), il rapporto del perito revisore, che attesta l'adempimento dei requisiti di cui al capitolo 2.1.4 lettere a e b delle presenti direttive. La verifica va eseguita conformemente al mandato di verifica per esperti revisori (disponibile in francese e in tedesco), pubblicato sul sito Internet della CAV PP (www.oak-bv.admin.ch).

L'obbligo di revisione del conto annuale è disciplinato dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni (art. 727 segg. CO; RS *220*). Se l'amministratore patrimoniale dispone di un ufficio di revisione abilitato quale perito revisore, la verifica dell'adempimento dei requisiti può essere affidata anche a quest'ultimo.

5.4 Capitolo 2.2.1 Persone interessate

1° paragrafo
I requisiti personali riguardano la buona reputazione e la garanzia di un'attività irreprensibile e il loro adempimento non è limitato alle persone che operano nell'ambito degli investimenti. Questi devono pertanto essere soddisfatti da tutte le persone con funzione decisionale, in particolare da tutti i membri dell'organo superiore di direzione o di amministrazione.

2° paragrafo
I requisiti tecnici sono strettamente legati all'attività d'investimento. Di conseguenza, non devono essere necessariamente soddisfatti dai membri dell'organo superiore di direzione o di amministrazione oppure dai membri della direzione, mentre sono tenute ad adempierli tutte le persone che hanno una funzione decisionale in materia di investimenti o collaborano all'attuazione di decisioni in materia di investimenti con funzioni di responsabilità.

5.5 Capitolo 2.2.2 Requisiti personali

Per la verifica della garanzia di irreprensibilità ci si basa sulla prassi e sulla giurisprudenza pertinente, sviluppatasi in particolare negli ambiti della vigilanza sui mercati finanziari e della sorveglianza dei revisori. Il 4 marzo 2008, ad esempio, il Tribunale amministrativo federale ha emanato la sentenza B-3708/2007 sul requisito della garanzia di un'attività irreprensibile secondo l'articolo 3 capoverso 2 lettera c della legge dell'8 novembre 1934 sulle banche (RS *952.0*) e l'articolo 10 capoverso 2 lettera d della legge del 24 marzo 1995 sulle borse (RS *954.1*). Il capo della divisione Clienti privati e *Private banking* di una banca non offriva più tale garanzia, poiché aveva preso parte alla decisione di addossare ai clienti, di cui amministrava il patrimonio, parte delle perdite subite dalla banca a causa di un acquisto di azioni sbagliato.

5.6 Capitolo 3.1 Richiesta di abilitazione

Il modulo di richiesta ufficiale è pubblicato sul sito Internet della CAV PP (www.oak-bv.admin.ch).

5.7 Capitolo 3.3 Comunicazione di eventuali cambiamenti

L'adempimento dei requisiti personali e tecnici è un elemento centrale dell'abilitazione degli amministratori patrimoniali e dunque occorre che sia sempre garantito. Questo comporta la necessità di una comunicazione alla CAV PP nel momento in cui un soggetto non soddisfi più uno dei requisiti previsti e l'obbligo di comunicare modifiche dell'organico, fornendo la prova che i nuovi collaboratori soddisfano i requisiti personali e tecnici di cui al capitolo 2.2.

5.8 Capitolo 3.4 Verifica dei requisiti per l’abilitazione da parte della CAV PP

La CAV PP ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, sia di propria iniziativa che in base a informazioni e segnalazioni di terzi (in particolare le autorità di vigilanza degli istituti di previdenza), se in singoli casi siano soddisfatti i requisiti per l’abilitazione.

5.9 Capitolo 3.5 Revoca dell’abilitazione

La CAV PP procederà a verifiche in casi specifici - di propria iniziativa o su segnalazione motivata di terzi - e revocherà l’abilitazione nel caso in cui i requisiti necessari non siano più soddisfatti. Nel farlo, terrà conto dei principi generali di diritto amministrativo, in particolare del diritto di audizione e del principio di proporzionalità.